



Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 novembre 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Potsdam – Germania) – Verband Sozialer Wettbewerb eV / PB Vi Goods GmbH

(Causa C-563/24 ⁽¹⁾, PB Vi Goods)

[Rinvio pregiudiziale – Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle bevande spiritose – Regolamento (UE) 2019/787 – Articolo 10, paragrafo 7 – Divieto di utilizzare denominazioni legali per qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria – Gin – Bevanda denominata «gin non alcolico» – Articolo 12, paragrafo 1 – Allusioni – Validità dell'articolo 10, paragrafo 7 – Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Libertà d'impresa – Principio di proporzionalità]

(C/2026/150)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Potsdam

Parti nel procedimento principale

Attore: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Convenuta: PB Vi Goods GmbH

Dispositivo

- 1) L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1096 della Commissione, del 21 aprile 2021, deve essere interpretato nel senso che:
esso vieta di utilizzare la denominazione «gin non alcolico» nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda analcolica per il motivo che tale bevanda non soddisfa i requisiti previsti al punto 20, lettere a) e b), dell'allegato I di tale regolamento per la categoria di bevande spiritose rispondenti alla denominazione legale di «gin».
- 2) L'esame della prima questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento che possa inficiare la validità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787, come modificato dal regolamento delegato 2021/1096, sotto il profilo della libertà d'impresa sancita dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C, C/2024/5968.